

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GASTONE ANDREAZZA

- Presidente -

Sent. n. sez. 592/2026

GIOVANNI LIBERATI

CC - 17/03/2026

ALESSIO SCARCELLA

- Relatore -

R.G.N. 42361/2025

ANTONIO CORBO

MARIA SABINA CALABRETTA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 02/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di Verbania

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che si è riportato alla requisitoria scritta in atti ed ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l'Avv. , che si è riportato alle conclusioni di cui al ricorso, insistendo nell'accoglimento.**RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza emessa in data 2 dicembre 2025, il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal pubblico ministero in data 10 novembre 2025, nei confronti di per il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 74 del 2000.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge processuale in relazione agli artt. 253 e 275 cod. proc. pen., all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla Cedu e correlata violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e



necessità in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici.

In sintesi, si censura l'ordinanza impugnata per non aver correttamente valutato la censura difensiva che si appuntava sul decreto del pubblico ministero emesso il 10 novembre 2025, che si era limitato a disporre la perquisizione ed il sequestro di telefoni cellulari, *personal computer* e altri supporti informatici, al fine di rinvenire documentazione anche informatica, utile a ricostruire la realtà ed i rapporti commerciali tra gli indagati. Si tratterebbe di una motivazione generica, avendo omesso il decreto di indicare i criteri di selezione dei dati e la perimetrazione temporale. Il Tribunale avrebbe dunque errato nel ritenere sostanzialmente rispettato il criterio di proporzionalità, senza considerare che la proporzionalità del sequestro deve sussistere sin dalla fase genetica del provvedimento e non è una questione esecutiva. Che il decreto del pubblico ministero fosse generico sarebbe dimostrato dal fatto che la polizia giudiziaria ha sequestrato i beni senza estrapolazione o selezione alcuna dei dati contenuti nei dispositivi, e, su delega del pubblico ministero, avrebbe formato la copia di tutta la massa dei dati ivi presenti. Il decreto del pubblico ministero avrebbe peraltro esteso i suoi confini anche ai rapporti tra gli indagati, quindi anche a fatti estranei all'ipotesi di accusa che regge il provvedimento, così realizzando una indagine esplorativa per verificare l'emersione di altre notizie di reato.

3. In data 23 gennaio 2026, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Secondo il Procuratore generale non sussiste il vizio lamentato, contenendo il provvedimento la corretta applicazione del principio per cui, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione (v. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è complessivamente infondato.

2. Occorre effettuare una preliminare ricognizione delle affermazioni della giurisprudenza di legittimità in ordine al tema della proporzionalità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici.

2.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della



Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

2.2. L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermato nella giurisprudenza dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Bevilacqua del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza Botticelli del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).

2.3. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni Unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711 - 01).

Le Sezioni Unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato. Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo *tout court*, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo. E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa» (pag. 12 della sentenza).

Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossamento del



bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.)».

2.4. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nella sentenza Botticelli.

Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio – così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01).

Le Sezioni Unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza Bevilacqua, hanno ribadito l'«ineludibile necessità di un'interpretazione della norma [l'art. 253 cod. proc. pen.] che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria). Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità». Secondo le Sezioni unite, «il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"».

2.5. La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa



economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, Bianchi, Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).

2.6. E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi, cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Romania).

2.7. Secondo le Sezioni Unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio «che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro».

Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.

3. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative.

3.1. L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione



meramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene alla sua legittima adozione e può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.

3.2. Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

4. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento allo specifico ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.1. Il sequestro di tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.

Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale.

4.2. Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un *personal computer*, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un *tablet*; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e



della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

È parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo). Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

4.3. La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongano in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (ex plurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, Grande Oriente d'Italia c. Italia).

La Corte Edu, nella sentenza del 22 agosto 2008, nel caso Stefanov c. Bulgaria § 42, ha, del resto, ravvisato la violazione dell'art. 8 CEDU in ragione della durata sproporzionata del sequestro imposto a fini probatori e dell'art. 13 CEDU a causa della mancata previsione di rimedi effettivi per garantire il diritto alla vita privata del titolare dei beni sottoposti a vincolo reale.

La giurisprudenza della Corte EDU, ai fini della valutazione delle misure limitative del diritto di proprietà, richiede, del resto, non solo che le stesse abbiano una base legale e rispondano ad una finalità di interesse di pubblica utilità (art. 1, par. 2, del Prot. n. 1 alla CEDU), ma anche che siano il frutto di un equo bilanciamento tra tale interesse e quello del privato (Corte Edu, Grande Camera, 5 gennaio 2000, Beyeler c. Italia), inteso in termini di rapporto di proporzionalità tra la misura adottata e l'interesse perseguito, che non potrebbe considerarsi soddisfatto se la persona interessata subisce un sacrificio eccessivo nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 dicembre 2016, S.C. Fiercolet Impex s.r.l. c. Romania).

5. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.

Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale



informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).

Recentemente la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che la specificità delle imputazioni provvisorie e l'ampio lasso di tempo dai fatti contestati impongono una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire).

5.1. Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, secondo la più recente giurisprudenza, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

- a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;
- b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difforni dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;
- c) i tempi ragionevoli entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consentirebbe, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778 - 02; cfr. anche: Sez. 6, n. 37641 del 16/10/2025, Violante, non massimata; Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025, Ilario, non mass.; Sez. 6, n. 17497 del 4/02/2025, Griffo, non mass.).

6. Peraltro, la valenza costituzionale del principio di proporzionalità non consente "zone franche" e, dunque, la proporzione temporale del vincolo reale deve essere, nei limiti di una ragionevole previsione, considerata già al momento dell'adozione della misura cautelare



reale.

La Corte costituzionale, peraltro, nella sentenza n. 170 del 2023, ha sottolineato la necessità, nel caso del sequestro probatorio di dispositivi informatici, di una «rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri dati al titolare».

6.1. La necessità di garantire la proporzionalità del vincolo reale, già al momento della sua genesi, non impone, tuttavia, la necessità di indicare un esatto termine di durata del vincolo reale già nel decreto o di prefissare in termini determinati e inderogabili la durata delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici - con ciò dovendosi rettificare la rigida indicazione di cui al punto c) del § 5.1. (v. *supra*), frutto della più recente interpretazione giurisprudenziale - in quanto il pubblico ministero non sarebbe obiettivamente in grado di prevedere gli stessi all'atto dell'emissione del decreto di sequestro probatorio e vi sarebbe il rischio di penalizzare in modo eccessivo e ingiustificato le stesse legittime iniziative dell'autorità giudiziaria volte all'accertamento dei reati.

6.2. La giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce sulla proporzionalità del sequestro probatorio, non a caso, fa riferimento all'indicazione nel decreto di un termine «ragionevole» di durata delle operazioni, proprio per la consapevolezza della necessità per il Pubblico Ministero di fruire di un termine per estrapolare e analizzare i dati acquisiti tanto più ampio, quanto più esteso è il novero degli stessi.

6.3. Conferma di tale assunto, si noti, si rinviene proprio in una recente sentenza (Sez. 6, n. 543 del 03/12/2025, dep. 2026, Rv. 289205 - 01), in cui si ricorda come la Corte ha più volte precisato che, in tema di sequestro probatorio, la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei files rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, rapportare la sua ragionevole durata alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, che possono essere accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato, che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 3, n. 36776 del 04/07/2024, Ferrero, Rv. 286923 - 01; Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393 - 01; conf. Sez. 2, n. 34324 del 25/09/2025, Resmini, non mass.).

6.4. L'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all'atto dell'adozione del decreto di sequestro lascia, peraltro, ferma la possibilità per il Pubblico Ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in ragione delle obiettive evenienze del caso concreto.

6.5. L'inosservanza o l'eccessiva durata del termine fissato potranno, peraltro, essere sindacate dal titolare dei beni sequestrati, proponendo una istanza di restituzione ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e, in caso di rigetto, ricorrendo al giudice per le indagini preliminari e al tribunale del riesame, che potranno verificare se le operazioni disposte rispettino o meno il canone di proporzionalità temporale e se sia giustificata o meno la



perdurante protrazione del vincolo reale.

7. Il Collegio, pertanto, intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale, già espresso da Sez. 3, n. 3350 del 09/12/2025, dep. 2026, Ramirez, non mass.

7.1. Ritiene cioè la Corte di dover specificare l'approdo cui è pervenuto l'orientamento che richiede l'indicazione nel provvedimento di convalida o nel decreto di sequestro probatorio dei tempi entro cui verrà effettuata la selezione dei dati rilevanti (ossia il requisito indicato nel precedente § 5.1, lett. c), dal momento che non può che trattarsi di un'indicazione approssimativa. Infatti, possono incidere diversi fattori sui tempi per l'estrazione dei dati, come ad esempio la mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso ai dispositivi sequestrati o la difficoltà di reperire un consulente tecnico che possa procedere nell'immediatezza alle operazioni o, in ogni caso, difficoltà di carattere tecnico. Costringere gli inquirenti a restituire il dispositivo troppo velocemente può incentivare la tendenza a estrarre copia dell'intero sistema, per procedere con più calma alla selezione dei dati rilevanti.

7.2. Non vi è dubbio che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche. Trascorso un periodo congruo (che la predetta sentenza "Ramirez" ritiene possa essere indicato nel termine di dieci giorni previsto per presentare istanza di riesame), l'indagato o chi ne ha titolo potrà chiedere la restituzione del dispositivo al P.M. e, qualora l'istanza venga rigettata, potrà fare opposizione ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.

7.3. Peraltro, nel caso di specie, il requisito della perimetrazione temporale risulta essere stato soddisfatto atteso che, già nello stesso decreto del 10 novembre 2025, il pubblico ministero, nel delegare la polizia giudiziaria all'esecuzione delle operazioni di perquisizione e sequestro, aveva autorizzato la P.G. a farsi coadiuvare nelle attività dal c.d. *forensics* in servizio presso la Guardia di Finanza, autorizzando la spesa per l'acquisto del materiale informatico necessario alla copia ed archiviazione della documentazione di interesse investigativo, indicazione questa, che, letta unitamente alla descrizione delle operazioni compiute (verbale G.d.F. di Verbania del 1° dicembre 2025, operazioni eseguite alla presenza del consulente tecnico di parte delegato dall'indagato), rende ragione, all'evidenza, dell'avvenuto soddisfacimento del requisito della perimetrazione temporale della selezione. Ed invero, come si legge in tale ultimo verbale, a seguito delle richieste rivolte dal consulente [REDACTED] "in merito il verbalizzante faceva presente che in data odierna veniva effettuata la copia forense dei dispositivi informatici e che la successiva analisi verrà effettuata da militari della compagnia della Guardia di Finanza di Domodossola". Risulta, dunque, dagli stessi atti processuali allegati al ricorso che, in esecuzione del predetto provvedimento di perquisizione e sequestro, eseguito in data 20 novembre 2025 (v. verbale di perquisizione locale e contestuale sequestro della G.d.F. della Compagnia di Domodossola) già alla data del 1° dicembre 2025, erano state ultimate le operazioni di copia



forense dei dispositivi sequestrati, ossia in dieci giorni: termine, dunque, coincidente con quello "congruo" già indicato dalla sentenza "Ramirez" che esclude qualsiasi violazione del principio di proporzionalità. Quanto, poi, alla richiesta di copia di quanto acquisito lo stesso 1° dicembre 2025 con riferimento al *device* MacBook Pro, era lo stesso verbalizzante a far presente al consulente [REDACTED] di "fare istanza al P.M. per le relative richieste" (e non risulta dal ricorso né dalla documentazione allegata se tale istanza sia o meno mai stata formalizzata).

8. Muovendo da tali rilievi, conclusivamente, nel caso in esame, in primo luogo, il sequestro non appare violare il principio di proporzionalità, in virtù del quale il suo oggetto deve vertere sulle cose pertinenti al reato, in quanto il pubblico ministero, come risulta anche affermato dal giudice del riesame, ha individuato le finalità probatorie perseguite, che si sostanziano sul fondato motivo di ritenere che negli immobili e nei veicoli nella disponibilità del ricorrente, nonché presso le sedi legali ed operative della [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.r.l. possa rinvenirsi documentazione, anche informatica, utile a ricostruire la realtà dei rapporti commerciali tra i soggetti giuridici coinvolti.

In secondo luogo, ha specificatamente indicato i documenti pertinenti ai fini del sequestro: si tratta della documentazione, anche informatica, contrattuale e contabile, relativa ai rapporti commerciali, in materia di appalti ferroviari, trasporto e smaltimento del pietrisco asportato dalle massicciate, intrattenuti dal ricorrente, dalla [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] S.r.l., da un lato, con [REDACTED] e la [REDACTED] S.r.l., dall'altro lato, con [REDACTED] o società a quest'ultimo riferibili (tra le quali: [REDACTED] SA, [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] S.r.l.) o relativa ai rapporti tra tali ultimi soggetti giuridici.

Infine, per quanto concerne il perimetro temporale, il pubblico ministero ha specificatamente indicato i fatti integranti il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 74 del 2000, commessi in data 27/04/2022, 29/11/2022, 27/04/2023, 28/11/2023 e 30/10/2024, con la conseguenza che l'analisi della documentazione non riguarda l'intera vita digitale del ricorrente, bensì risulta circoscritta in quel determinato periodo di tempo e con riferimento unicamente alla documentazione sopra indicata.

8.1. La necessità di apporre il vincolo sui dispositivi si giustifica(va) con la difficoltà di acquisire ed estrarre *in loco* i dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. Ragionando diversamente si dovrebbe pretendere che la polizia giudiziaria, in sede di esecuzione del sequestro, si accompagni ad un consulente tecnico che provveda alla selezione dei dati ritenuti rilevanti, nell'immediatezza dei fatti.

9. Da ultimo, va inoltre evidenziato che, in tema di sequestro probatorio di documenti informatici e telematici, il titolare di dati sensibili in essi immagazzinati, che impugni siffatto provvedimento (anche con riferimento a dati informatici già restituitigli), è tenuto ad allegare l'interesse concreto ed attuale alla loro disponibilità esclusiva onde consentire al giudice del riesame di valutare l'effettiva esistenza del rapporto di proporzionalità tra le necessità



connesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, il cui apprezzamento esige, in base alle indicazioni del diritto convenzionale, che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo e al tempo necessario per selezionare, tra i dati acquisiti, quelli effettivamente utili alle investigazioni (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv.. 287778-01). È stato in proposito di recente precisato (anche, da ultimo, da Sez. 3, n. 37349 del 16/10/2025, Govi) che solo attraverso la verifica dell'interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibili (perché, ad esempio, riguardanti la salute propria o di altri), allegato dal loro titolare, il giudice è posto nelle condizioni di valutare l'effettiva esistenza di un rapporto di proporzionalità tra le necessità connesse all'accertamento del reato e il sacrificio imposto alla sfera di riservatezza del soggetto inciso dal provvedimento ablatorio, potendo, così, effettuare in concreto il bilanciamento tra le istanze di repressione del crimine e quelle di salvaguardia di un diritto fondamentale. Bilanciamento tra tali contrapposte esigenze il cui apprezzamento esige, in conformità alle indicazioni provenienti dal diritto convenzionale (Corte EDU 02/04/2015, Vinci Construction et GTM Génie Civil et Services c. Francia Corte EDU 19/06/2014, Draghici c. Portogallo; Corte EDU, 22/05/2008, Ilya Stefanov c. Bulgaria; Corte EDU 07/06/2007, Smirnov c. Russia), che si abbia riguardo al tipo di dati sensibili che vengono in rilievo, nonché al tempo ragionevolmente necessario per selezionare, tra questi, quelli effettivamente utili alle investigazioni in corso.

9.1. Di tale interesse concreto ed attuale alla disponibilità esclusiva di quei dati sensibili non vi è stata una specifica esplicitazione nel ricorso.

Il ritenere che, in caso di sequestro di uno strumento informatico, destinato per la sua stessa natura a raccogliere dati informatici di natura personale e professionale (materiale audiovisivo, dati di localizzazione, posta elettronica, *password*, dati relativi al traffico telefonico, messaggistica elettronica, ecc.) sia sufficiente da parte dell'istante dedurre la presenza nell'apparecchio di dati siffatti, essendo ultroneo dover pretendere la pleonastica dimostrazione in termini positivi dell'interesse alla disponibilità esclusiva di quanto vi era contenuto (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, in motivazione) avrebbe come ricaduta, ancorché indiretta, il pretendere da parte del pubblico ministero, ai fini della stessa legittimità del sequestro, un obbligo di motivazione sulle ragioni dell'apprensione dei dati sensibili eventualmente contenuti nei dispositivi informatici e telematici, oggetto di sequestro, particolarmente incisivo e talmente penetrante da risultare, nei fatti, inesigibile: ciò, ove solo si abbia riguardo alla peculiare connotazione dei documenti informatici, che, nella generalità dei casi, richiedono, sia in ragione del loro contenuto, spesso promiscuo, che della loro mole, accertamenti tecnici per estrapolarne e selezionarne quanto utile alle indagini (Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025, R., Rv. 287778-01).

9.2. Nel caso di specie, il ricorrente, come detto, nulla deduce specificamente in proposito, esponendo il profilo di censura al giudizio di infondatezza.

10. Al rigetto del ricorso, segue *ex art.* 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente



al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 17/03/2026

Il Consigliere estensore
ALESSIO SCARCELLA

Il Presidente
GASTONE ANDREAZZA

